

(N. 1730)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1951

Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nei scorsi esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 si è reso necessario autorizzare l'impegno, in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato, delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per detti esercizi, anche successivamente alla chiusura degli esercizi medesimi e più precisamente, per entrambi i detti anni finanziari, fino a tutto il 30 giugno 1951.

Tale necessità venne determinata soprattutto dall'attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per effetto del quale, essendo subordinata l'adozione di provvedimenti legislativi aventi riflessi sul bilancio, al preliminare reperimento dei mezzi di copertura dell'onere, la più gran parte dei provvedimenti destinati a sopperire a nuove o maggiori necessità dei servizi statali potette essere concretata soltanto sul finire di dette gestioni, il che determinò l'impossibilità, da parte delle Assemblee legislative, di addivenire alla approvazione dei provvedimenti medesimi entro il normale termine di chiusura degli esercizi di competenza.

Analogha situazione viene a riprodursi per il volgente esercizio finanziario 1950-51, di guisa che si appalesa la necessità di provvedere, anche per tale esercizio alla proroga del termine per la emanazione di provvedimenti aventi incidenza su di esso.

Tenuto conto, peraltro, dell'elevato numero di disegni di legge tuttora in corso di esame, i quali traggono la loro fonte di finanziamento da disponibilità tratte dalle esistenti dotazioni di spesa, sembra che, difformemente da quanto si è operato per i precedenti esercizi, la deroga non sia da limitare ai provvedimenti finanziati a carico delle nuove o maggiori entrate, ma debba invece comprendere tutti i provvedimenti per la cui copertura è fatto riferimento a disponibilità di bilancio dell'esercizio di che trattasi, comunque reperate.

In tali termini è stato perciò predisposto il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame, col quale viene anche prorogata al 30 giugno 1952 la deroga relativa al precedente esercizio 1949-50 e ciò in relazione al fatto che molti provvedimenti facenti carico a

quell'esercizio sono ancora all'esame delle Assemblee legislative e quindi molto difficilmente potrebbero essere tutti perfezionati prima del termine del 30 giugno p. v. per essi stabilito con la legge 30 novembre 1950, n. 993.

• Il provvedimento che si propone vuole essere — analogamente ai precedenti — una solu-

zione provvisoria, del problema dell'utilizzo di disponibilità di esercizi anteriori, soluzione provvisoria cui si ricorre in attesa che la riforma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, attualmente in corso di preparazione, regoli definitivamente la materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.

È inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-1952 la facoltà recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal 1° luglio 1951.